

**DIRETTIVA 95/33/CE DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 luglio 1995**  
**che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti**  
**impiegati nell'alimentazione degli animali**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al processo delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che lo studio di un nuovo prodotto appartenente al gruppo dei prodotti proteici ottenuti da microrganismi, nella fattispecie da batteri, ha permesso di accertare effetti benefici nei suini, nei vitelli e nei salmoni; che è pertanto opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di questo prodotto nell'alimentazione degli animali;

considerando che occorre modificare, per motivi tecnologici di fabbricazione, la concentrazione minima del concentrato liquido di L-lisina autorizzato;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione animale e il comitato scientifico per l'alimentazione umana si sono pronunciati sull'impiego del prodotto proteico di fermentazione ottenuto dalla coltura su gas naturale di *Methylococcus capsulatus (Bath)*, *Alcaligenes acidovorans*, *Bacillus brevis* e *Bacillus firmus*;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

## ALLEGATO

1. Nel gruppo 1.1 « Batteri », sono aggiunti il gruppo di prodotti e il prodotto seguenti :

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
« 1.1.2. Batteri coltivati su gas naturale	1.1.2.1 Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di: <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> su gas naturale — e le cui cellule sono state uccise	<i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath) ceppo NCIMB 11132, <i>Alcaligenes acidovorans</i> ceppo NCIMB 12387, <i>Bacillus brevis</i> ceppo NCIMB 13288, <i>Bacillus firmus</i> ceppo NCIMB 13280.	Gas naturale (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 1 % altri componenti), ammonio sali minerali	Proteina greggia: minimo 65 %	— Suini da ingrasso a partire da 25 kg fino a 60 kg — Vitelli a partire da 80 kg — Salmoni	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: « Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> , su gas naturale », — proteina greggia, — cenere gregge, — materia grassa greggia, — umidità, — modo d'impiego, — tasso massimo d'incorporazione del prodotto nell'alimento: — 8 % suini da ingrasso — 8 % vitelli — 19 % salmone (d'acqua dolce), — 33 % salmone (d'acqua di mare), — dicitura: « evitare l'inalazione » Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: « Prodotto proteico ottenuto mediante fermentazione batterica su gas naturale », — tasso di incorporazione del prodotto »

2. Nel gruppo 3 « Amminoacidi e loro sali », gruppo 3.2 « Lisina », prodotto 3.2.2 « Concentrato liquido di L-lisina (base) », il testo della colonna 5 è sostituito dal testo seguente: « L-lisina: min. 50 % ».